

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**Decisione nr° 86

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 14 aprile 2023**CORTE SPORTIVA D'APPELLO****FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 23 marzo 2023, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo del 14/03/2023, pervenuto in pari data, prot. n. 497, presentato dalla ASD CUS Catania Rugby, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Luigi Mazzone, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale assunta nella riunione dell'8 marzo 2023, Comunicato B/19/GS, pubblicato in data 9/3/2023 con cui, in relazione alla gara di Campionato Nazionale di Serie B, disputata in data 5/3/2023, Rugby L'Aquila 2021 SSDARL v ASD CUS Catania Rugby, il giocatore e tesserato della stessa reclamante Sig. Alfio Luca Mammana è stato sanzionato con la squalifica di tre settimane (dal 6.3.2023 al 26.3.2023 compresi), di cui due settimane per l'infrazione di cui all'art. 27/01, lett. s), (placcaggio pericoloso), del Regolamento di Giustizia, inasprita di una settimana per la circostanza aggravante di cui all'art. 27/2, lett. a), (colpo alla testa), dello stesso Regolamento.

FATTO

Con reclamo pervenuto in data 14/03/2023, la ASD CUS Catania Rugby, in persona del legale rappresentante p.t., impugnava la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui in epigrafe con un unico motivo di reclamo, avente ad oggetto una diversa ricostruzione in fatto dell'episodio sanzionato dal Direttore di gara.

Nel reclamo *de quo* si sosteneva che nel caso di specie il Sig. Mammana non aveva effettuato alcun movimento da interpretarsi come placcaggio, ma era rimasto coinvolto in uno scontro con l'avversario del tutto occasionale, in cui lo stesso aveva riportato un danno fisico meno grave dell'avversario.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

L'associazione reclamante ricostruiva l'episodio sanzionato basandosi sul filmato riversato in atti, affermando che il Sig. Mammana avrebbe corso in direzione della metà avversaria nell'intento di impossessarsi del pallone spiovente dall'alto unitamente a un giocatore avversario che correva nella direzione opposta con lo stesso intento di far propria la palla.

In prossimità alla linea dei dieci metri a metà campo, i due giocatori, che guardavano entrambi il pallone spiovente dall'alto, venivano in contatto e in detto scontro fortuito, il giocatore de L'Aquila Rugby, urtando con il proprio volto il volto del Mammana, si procurava una lesione al naso, mentre quest'ultimo, che nell'occasione non intendeva effettuare alcun placcaggio, riportava una ecchimosi sopra il setto nasale; inoltre, dopo lo scontro, l'arbitro non fermava subito il gioco, ma solo dopo che i giocatori de L'Aquila Rugby segnalavano il proprio compagno a terra, la partita era interrotta e l'arbitro, verificata la lesione del giocatore aquilano in terra, espelleva il Sig. Mammana.

Il CUS Catania Rugby ASD, quindi, concludeva chiedendo l'annullamento della sanzione impugnata e, in subordine, la sua riduzione considerando che lo scontro da cui lo stesso provvedimento traeva origine era frutto di mera casualità.

Quale unico mezzo di prova della reclamante era indicato il file video dell'episodio che aveva determinato il provvedimento disciplinare impugnato.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 14/3/2023, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 23 marzo 2023.

In detta camera di consiglio, compariva per il sodalizio reclamante il Vicepresidente Sig. Renato Papa, il quale illustrava il reclamo ribadendo l'involontarietà dello scontro che aveva determinato l'espulsione del proprio giocatore e insisteva per l'accoglimento delle già precise conclusioni.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Prima di esaminare nel merito il reclamo, si osserva come il video offerto in comunicazione dall'odierna reclamante, contenente immagini dell'azione di gioco a cui l'arbitro fa riferimento



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nel proprio referto, non possa essere preso in considerazione ai fini del decidere.

Al riguardo, questa Corte ritiene di conformarsi al suo consolidato orientamento, secondo cui l'episodio visto e oggetto di giudizio da parte del direttore di gara, risultante da referto arbitrale, non rientra in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia, che disciplina l'utilizzo della prova televisiva.

Quanto affermato e dedotto da parte reclamante, attinente a una diversa ricostruzione in fatto della vicenda, pertanto, debba considerarsi sfornito di prova pur volendo, per astratto, prescindere dal valore del referto arbitrale.

Ciò posto, l'episodio *de quo* è stato oggetto di giudizio del direttore di gara e dal medesimo ricostruito e descritto nel proprio referto. Si rappresenta che, per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R., il referto arbitrale, al pari di altre prove privilegiate nel nostro ordinamento, abbia efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Nello specifico, sul fatto oggetto di reclamo, l'arbitro della gara, Sig. Francesco Maria Mirabello, nel proprio referto ha scritto: *"Il giocatore eseguiva un placcaggio alto sul portatore di pallone, il quale aveva appena ricevuto palla da un calcio di ripresa di gioco, andando ad impattare con la propria testa sulla testa dell'avversario, a livello del naso, procurandogli epistassi nasale e infortunio per cui è stato dovuto trasportare al PS. Non venivano applicate attenuanti per la sanzione poiché il portatore di palla non eseguiva alcun tipo di movimento od altro che potesse il placcatore a un placcaggio irregolare".*

Considerato quanto sopra, le censure mosse al provvedimento del Giudice Sportivo, tutte attinenti alla diversa ricostruzione in fatto dell'episodio sanzionato, devono ritenersi non provate e, ad ogni modo, superate dal referto arbitrale quale fonte di prova privilegiata. Deve, inoltre, osservarsi come la stessa associazione reclamante riconosca come il proprio tesserato sia giunto all'impatto con un giocatore non portatore di palla colpendolo al volto, rendendosi autore di un contatto pericoloso qualificabile come "placcaggio alto".

Di guisa, la Corte ritiene che nella fattispecie concreta ricorrono gli elementi per la conferma dell'irrogato provvedimento, essendo presenti anche i presupposti per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. art. 27/2, lett. a), del Regolamento di Giustizia, ovvero del colpo



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

alla testa, essendo confermato da tutto quanto riversato in atti che il giocatore de L'Aquila Rugby sia stato attinto alla testa.

Il Collegio, inoltre, rileva che nel caso specifico la sanzione è stata irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale nel minimo edittale ed inasprita di una settimana per la sopra citata circostanza aggravante e, pertanto, in base al potere discrezionale riconosciuto dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene adeguata al caso di specie la sanzione inflitta nel provvedimento impugnato

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 14, 27/1, lett. s), (placcaggio pericoloso), art. 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica inflitta nel provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato di tre settimane (dal 6/3/2023 al 26/3/2023 compresi) al giocatore e tesserato Sig. Alfio Luca Mammana;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 24 marzo - 14 aprile 2023

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro